

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4749

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, VALENSISE, SERVELLO,
COLUCCI GAETANO, MANNA**

Presentata l'11 aprile 1990

**Tutela della maternità
per le donne libere professioniste**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quello della tutela della maternità è un tema che ci è particolarmente caro e che andrà rivisto e riaffrontato in maniera globale anche in riferimento al tema della revisione ormai necessaria ed improcrastinabile, della legge 22 maggio 1978, n. 194, ed alla elaborazione di una proposta, più ampia ed articolata, di tutela della famiglia. La politica dei servizi sociali, rivelatasi assolutamente inadeguata e fonte di sperperi da parte soprattutto degli enti locali, dovrà essere oggetto di attenta riflessione alla luce dell'esperienza e dei risultati del tutto insufficienti da essa stessa prodotti.

Nello specifico, poi, per quanto attiene la normativa vigente, va ricordato che con la legge 29 dicembre 1987, n. 546, il Parlamento italiano ha inteso venire incontro alle lavoratrici autonome, escludendo, tuttavia, le libere professioniste. È proprio a questa categoria che è rivolta la presente proposta di legge, che tende a

colmare uno dei vuoti ancora esistenti nell'ambito di una legislazione non sempre chiara e, soprattutto, non sempre coerente.

Intendiamo sottolineare che l'intervento non è quello, assolutamente, di procedere lungo la strada dell'assistenzialismo, condannabile sotto il profilo sociale, economico e culturale, ma di prevedere norme che incentivino la maternità, facendola considerare sempre più come valore e non come limitazione alcuna alla volontà di presenza femminile attiva nel mondo del lavoro. Un recupero, dunque, essenziale di un valore talora dimenticato in una società che troppo spesso indulge all'edonismo ed all'individualismo: un debito che anche le donne hanno ampiamente pagato al lavoro, in tutte le sue « forme », ed a quel « disagio dell'emancipazione » che è presente in un attento processo revisionistico da parte delle donne.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soggetti destinatari e misure dell'indennità di maternità).

1. A ciascuna lavoratrice iscritta ad una cassa di previdenza e assistenza per liberi professionisti è attribuita, in caso di gravidanza e puerperio, un'indennità di maternità per il periodo che comprende i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

2. L'indennità di cui al comma 1 è determinata nella misura dell'80 per cento della retribuzione minima giornaliera calcolata in base alle disposizioni di cui al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed è incompatibile con ogni altro trattamento di maternità.

ART. 2.

(Corresponsione dell'indennità).

1. La cassa di previdenza ed assistenza cui la lavoratrice è iscritta corrisponde l'indennità di cui all'articolo 1.

2. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

3. Alla domanda, in carta libera, deve essere allegato il certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché l'attestazione di maternità di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e 29 dicembre 1987, n. 546.

ART. 3.

(Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo).

1. L'indennità di cui all'articolo 1 spetta anche ai genitori adottivi o affidatari per l'ingresso, nella famiglia, del bambino adottato o affidato in preadozione, che non abbia superato i sei anni di età.

2. La domanda deve essere presentata alla competente cassa di previdenza per liberi professionisti entro termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del bambino con allegata la certificazione di cui al comma 3 dell'articolo 2.

ART. 4.

(Indennità in caso di aborto).

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità di retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

2. La domanda, in carta libera, da presentarsi alla competente cassa di previdenza per liberi professionisti entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'aborto, deve essere corredata da certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria locale che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.

ART. 5.

(Copertura degli oneri).

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con un contributo annuo di lire 18.000 versato da ogni iscritto alle singole casse di previdenza e assistenza per liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo

stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni delle singole casse di previdenza di professionisti, il Ministro del tesoro, sentito il parere dei rispettivi consigli di amministrazione, stabilisce, anche con separati decreti, la variazione dei contributi di cui al presente articolo.